



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Direzione Regionale Sviluppo economico
e Attività produttive
GR0900

e, p.c., Presidenza
Ufficio Legislativo
D50105

OGGETTO: Parere in merito al rapporto tra l.r. 38/1999 e l.r. 17/2004 in tema di apertura di nuove attività estrattive in zona agricola – Direzione Regionale Sviluppo economico e Attività produttive.

La Direzione Regionale Sviluppo economico e Attività produttive ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito al rapporto tra la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 con riferimento alla possibilità di autorizzare l'apertura di nuove attività estrattive in zona agricola.

Nel quesito viene infatti messo in rilievo come da un lato l'art. 54 della l.r. 38/1999 vieta in zona agricola ogni attività comportante trasformazione del suolo diversa da quella agricola e da quelle con essa integrate e complementari, mentre l'art. 30, comma 2, della l.r. 17/2004 consente in zona agricola l'attività estrattiva, o meglio l'apertura di nuove attività estrattive.

Il quesito pertanto riguarda il rapporto tra le suddette norme e, in definitiva, se in zona agricola l'apertura di nuove attività estrattive debba ritenersi suscettibile di autorizzazione o meno.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

La l.r. 38/1999 detta, al Titolo IV, artt. 51-58, la disciplina generale dell'uso agro-forestale del suolo; in particolare, poi, il Capo II del suddetto Titolo è rubricato come "Edificazione in zona agricola", e l'art. 54 è il primo di detto Capo.

Nella sua formulazione attuale, introdotta dalla l.r. 12/2016, l'art. 54 della l.r. 38/1999 stabilisce che "nelle zone agricole è vietata [...] ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2", ossia le attività agricole e quelle con esse integrate e complementari, nonché compatibili con la destinazione di zona agricola.

Prima della novella legislativa recata dalla l.r. 12/2016 la disposizione prevedeva che “nelle zone agricole è vietata [...] ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili”.

Quanto ai fini interessati dal quesito, pertanto, la formulazione della norma non ha subito sostanziali variazioni di contenuto, in quanto sia nella versione originaria che in quella successiva alla l.r. 12/2016 l'art. 54 escludeva nelle zone agricole lo svolgimento di attività diverse da quelle propriamente agricole o da quelle con esse connesse e integrate.

Ne consegue, quindi, che la questione del rapporto tra l'art. 30 della l.r. 17/2004, che consente l'apertura di nuove cave in zona agricola, e l'art. 54 della l.r. 38/1999, che invece preclude in zona agricola lo svolgimento di attività diverse da quelle agricole o connesse, già si poneva con riferimento alla precedente versione della l.r. 38/1999.

L'art. 30 della l.r. 17/2004, legge che detta la disciplina organica in materia di cave e torbiere, consente, al comma 2, che “ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata”.

Inquadrata in tal modo la questione, e riferiti gli estremi giuridici, risulta evidente che la l.r. 17/2004, in quanto successiva alla l.r. 38/1999, che già nella versione originaria precludeva per le zone agricole utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli o connessi, ha scientemente consentito lo svolgimento di attività estrattive in zona agricola che ai sensi della l.r. 38/1999 non sarebbero state consentite. Il legislatore regionale della l.r. 17/2004, infatti, ben conosceva, in quanto normativa vigente, il regime preclusivo recato dalla l.r. 38/1999 eppure ha ritenuto di superarlo consentendo espressamente in tali zone l'apertura di nuove cave.

Infatti, la l.r. 17/2004 è sicuramente da configurare quale legge speciale rispetto alla l.r. 38/1999, in quanto lo svolgimento in zona agricola delle attività in genere è disciplinato in via generale dalla l.r. 38/1999 mentre, per quanto riguarda specificamente le attività estrattive, dalla l.r. 17/2004. E, come è noto, la norma speciale prevale su quella generale, nel senso che trova applicazione la prima pur senza che la seconda sia abrogata, rimanendo quest'ultima non applicabile alla fattispecie disciplinata dalla prima.

Tali conclusioni restano *in toto* valide anche alla luce dell'attuale versione dell'art. 54 della l.r. 38/1999, come detto successiva alle modifiche introdotte dalla l.r. 12/2016. Infatti il divieto che riguarda le attività che non siano agricole o con esse in connessione deve ancora ritenersi di portata generale, a fronte della disposizione di cui all'art. 30 della l.r. 17/2004 avente sicuramente carattere speciale, e quindi prevalente.

Deve quindi conclusivamente ritenersi che la previsione recata dall'art. 30, comma 2, della l.r. 17/2004 che, al ricorrere dei requisiti di legge, prevede la possibilità di autorizzare l'apertura di nuove cave in zona agricola sia applicabile anche in vigenza delle disposizioni di cui all'art. 54 della l.r. 38/1999, nella sua attuale, come nella precedente, formulazione.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)